

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. N.21/16654/2018

OGGETTO: COMUNE DI BEINASCO – VARIANTE PARZIALE N. 1/2018 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2018 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Beinasco, con deliberazione del C.C. n. 19 del 22/05/2018, trasmesso alla Città metropolitana di Torino con PEC in data 05/06/2018 prot. n. 17664 (pervenuto il 05/06/2018 ns. prot. 68748/2018) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(*pratica n. VP-12/2018*);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 22/05/2018 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2018 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, intende procedere al cambio della destinazione urbanistica di un ambito di circa 12.958 mq, posto in fregio alla SP 6, da RN10 "residenziale di nuovo impianto" a TN2 "area a destinazione terziaria-commerciale di nuovo impianto";

**preso atto** che il Comune di Beinasco è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

**preso inoltre atto** che la presente Variante urbanistica è stata adottata, in difformità a quanto previsto dalla D.G.R. del 29/02/2016 n. 25-2977, inviando ai Soggetti con competenza ambientali la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. e successivamente adottando la

Variante in questione prima dell'espressione del parere di competenza dell'Organo Tecnico Comunale;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il Decreto di Compatibilità del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino 306-15082/2018 del 29/06/2018 ;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2018 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Beinasco con deliberazione C.C. n. 19 del 22/05/2018, le seguenti osservazioni:

- la deliberazione di adozione della Variante in oggetto che riproduce il prospetto numerico inerente i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e f), non analizza tutte le Variante parziali, riferite all'intero arco di validità temporale del PRGC, approvate dall'amministrazione comunale; il periodo preso in esame avrebbe dovuto aver origine dal Nuovo Piano Regolatore o dall'ultima Variante Strutturale Generale, dalle quali acquisire i valori numerici necessari a verificare i limiti definiti dalla L.U.R..

Si rende pertanto necessario rivedere i valori numerici indicati nella deliberazione del C.C. coerentemente al comma 6, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: *"I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG....."*.

Come riportato al successivo punto 2, quanto sopra evidenziato comporta l'applicazione del comma 7 art. 17, della L.R. 56/77, in cui è citato: *"se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ..... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana"*;

- la D.G.R. del 29/02/2016 n. 25-2977 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo)."* individua i procedimenti integrati per l'approvazione delle Varianti parziali ed in particolare, all'art. 2 lettera j.1 *".....in maniera contestuale"* (gli Atti urbanistici e la Verifica di V.A.S. sono adottati con deliberazione di C.C. congiuntamente) e alla lettera j.2 *"...in sequenza"* (la verifica di V.A.S. viene adottata con deliberazione della G.C. e dopo il parere dell'Organo Tecnico Comunale, l'Amministrazione comunale adotta la Variante urbanistica con deliberazione di C.C.); agli atti risulta che la Verifica di V.A.S. è stata avviata prima di adottare la Variante in oggetto ed in particolare prima che l'Organo Tecnico Comunale potesse esprimersi sulla scorta dei pareri dei Soggetti con competenze ambientali;
- si suggerisce di verificare con particolare attenzione, magari consultando il Servizio regionale competente, la possibilità di insediare una localizzazione commerciale di tipo

L1 in un addensamento commerciale di tipo A4, previsto nella Scheda d'area TN2 con la Variante in oggetto; come è noto ai sensi della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i. i criteri e parametri per il riconoscimento degli Addensamenti sono differenti da quelli previsti per le Localizzazioni e come indicato al comma 1 dell'art. 14 della citata deliberazione regionale *"Le localizzazioni commerciali urbane ed urbano-periferiche non addensate, attuali o potenziali, non costituiscono parte degli addensamenti commerciali di cui all'art. 13;"*

- infine si ricorda, qualora si rendessero necessarie delle modifiche al Piano di zonizzazione acustica a seguito della Variante in oggetto, il comma 6bis dell'art. 7 della L.R. 52/2000 e s.m.i., in cui è citato: *"La modifica o revisione della classe acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure";*
2. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la....città metropolitana...ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ..... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana";*
  3. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
  4. **di trasmettere** al Comune di Beinasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 03/07/2018

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale  
Generale e Copianificazione Urbanistica  
(Ing. Giannicola Marengo)  
F.to in originale